

Allegato 1

Procedure per l'approvazione ed autorizzazione di attività sperimentali

1. Casistica

Ai fini delle procedure per l'approvazione ed autorizzazione delle attività a carattere sperimentale si distinguono i seguenti casi:

- a) attività di sperimentazione presso impianti esistenti che non comportano modifiche sostanziali all'impianto esistente;
- b) attività di sperimentazione che comportano la realizzazione di nuovi impianti,

2. Procedure

Le procedure relative ai casi di cui al punto precedente sono rispettivamente:

2.1 per le attività di cui al punto 1a) è necessario:

- che sia acquisito il parere della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 208, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 e sue modifiche ed integrazioni;
- che sia presentata la richiesta di autorizzazione alla sperimentazione corredata dalla documentazione tecnica necessaria per l'esame dell'istanza da parte della Conferenza dei Servizi di cui al punto precedente. La documentazione tecnica deve in ogni caso comprendere:
 - a) una relazione in cui vengano indicate le tipologie dei residui o dei rifiuti che si prevedono di utilizzare con i loro relativi codici CER, le loro quantità, le modalità di utilizzo, le fasi temporali della sperimentazione, le matrici ambientali interessate dalla sperimentazione (aria, acqua, suolo);
 - b) un piano di controllo del processo di sperimentazione e di monitoraggio degli effetti ambientali della stessa con l'indicazione delle figure tecniche preposte per conto del richiedente al monitoraggio;
 - c) una relazione sull'analisi dei rischi sui luoghi di lavoro per gli operatori della sperimentazione.
 - d) una proposta di protocollo tecnico operativo nel quale siano dettagliati la tipologia dei controlli che A.R.P.A.T. dovrà effettuare per conto della Regione Toscana con onere a carico del soggetto richiedente la sperimentazione;

2.2 per le attività di cui al punto 1b), oltre agli elementi di cui al punto 2.1 è necessario:

- che sia presentato un progetto dettagliato delle opere che si intendono realizzare;
- che siano indicati i costi previsti per la rimozione dell'impianto e delle relative strutture di supporto al termine della sperimentazione.

Le richieste di autorizzazione di cui ai punti 2.1 e 2.2 dovranno essere firmate in originale dal Titolare dell'attività e la documentazione allegata dovrà essere presentata in triplice copia ed a firma delle figure tecniche preposte alle attività di monitoraggio dell'attività di sperimentazione;

3. Conclusione del procedimento

3.1 L'autorizzazione alla sperimentazione sarà rilasciata successivamente a:

- acquisizione del parere positivo della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 208, comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e sue modifiche ed integrazioni;
- stipula dell'accordo sulla base del protocollo tecnico operativo dei controlli ambientali redatto tra il soggetto richiedente ed il Settore Rifiuti e Bonifiche della Regione Toscana competente per territorio con onere a carico del soggetto richiedente;
- deposito da parte del proponente di opportuna garanzia finanziaria nei confronti della Regione Toscana. Il criterio di determinazione dell'importo della garanzia finanziaria è quello di cui all'Allegato 3 del D.P.G.R.T. n. 14/R del 25.02.2004 "Regolamento Regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'art. 5 della L.R. 25/98 Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli Enti Locali" e sue modifiche ed integrazioni, e non potrà in ogni caso essere inferiore ad un importo minimo di 5.000,00 (cinquemila,00) Euro. Per gli impianti di nuova realizzazione all'importo previsto dalla garanzia finanziaria dovranno essere aggiunti gli oneri previsti per la rimozione dell'impianto e delle relative strutture di supporto. La garanzia finanziaria dovrà coprire anche gli oneri a carico del soggetto richiedente relativo ai controlli previsti nel protocollo tecnico operativo tra il proponente ed il Dirigente Responsabile del Settore Rifiuti e Bonifiche della Regione Toscana effettuati dal Dipartimento Provinciale A.R.P.A.T. competente per territorio;

3.2 Alla conclusione della attività di sperimentazione il proponente dovrà presentare una relazione finale a firma della figure tecniche preposte al monitoraggio della attività di sperimentazione che attesti i risultati raggiunti in relazione alle finalità previste.